Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 99

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 30 aprile 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

***I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione***

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1952



### 1953



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 99 DEL 30 APRILE 1953:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1952.

**Classificazione nazionale degli alberghi, pensioni e locande.**

(2045)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4543.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1° ottobre 1931, n. 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1° ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreti del Presidente dela Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681 e 23 gennaio 1952, n. 168;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato per la parte relativa alle scuole e corsi di perfezionamento annessi alla Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri ».

L'ordinamento della Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali, è modificato nel modo seguente:

*Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali*

Art. 147. — Alla Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali possono iscriversi i laureati in scienze politiche e sociali, in scienze politiche, in giurisprudenza, in economia e commercio, nonchè i laureati stranieri, la cui preparazione scientifica sia ritenuta idonea dal Consiglio della scuola.

Art. 148. — La Scuola è retta da un direttore, nominato per un biennio dal rettore della Università su proposta del Consiglio della facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri ».

La nomina dei professori incaricati degli insegnamenti è fatta, su proposta del direttore, dal Consiglio della facoltà di scienze politiche.

Il Consiglio della scuola è costituito dal direttore e dai professori.

Art. 149. — La Scuola rilascia, dopo due anni di corso e dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie di cui all'articolo seguente, nonchè dopo l'esito favorevole dell'esame finale di cui all'art 153, un diploma di perfezionamento in studi politici internazionali.

Art. 150. — Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1) Problemi di diritto internazionale pubblico (biennale);

2) Problemi di diritto internazionale privato, amministrativo, penale (biennale);

3) Problemi di diritto pubblico comparato (biennale);

4) Storia diplomatica contemporanea;

5) Problemi economici, finanziari e monetari internazionali;

6) Le organizzazioni internazionali;

7) La comunità internazionale nella storia del pensiero politico;

8) Le ideologie politiche nelle relazioni internazionali.

Art. 151. — Gli insegnamenti sono integrati da conferenze e da brevi corsi di lezioni su particolari argomenti di attualità, secondo programmi fissati anno per anno dal Consiglio della facoltà di scienze politiche.

Art. 152. — Gli esami delle materie biennali devono essere sostenuti al termine di ogni anno e vertono sul programma svolto nell'anno accademico.

Ogni Commissione per gli esami di profitto è composta di tre professori designati dal direttore della Scuola.

Art. 153. — L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una memoria originale, il cui argomento deve essere preventivamente approvato dal direttore della Scuola, dinanzi ad una Commissione composta di cinque professori, compreso il direttore che la presiede.

Art. 154. — Le tasse e le sopratasse della Scuola sono stabilite dalle competenti autorità accademiche.

La Scuola di perfezionamento in studi corporativi è trasformata in « Scuola di perfezionamento in studi sindacali e aziendali », con il seguente nuovo ordinamento:

*Scuola di perfezionamento in studi sindacali e aziendali*

Art. 155. — Alla Scuola di perfezionamento in studi sindacali e aziendali possono iscriversi i laureati in scienze politiche e sociali, in scienze politiche, in giurisprudenza, in economia e commercio.

Art. 156. — La Scuola è retta da un direttore, nominato per un biennio dal rettore dell'Università, su proposta del Consiglio della facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri ».

La nomina dei professori incaricati degli insegnamenti è fatta dal Consiglio della facoltà di scienze politiche, su proposta del direttore della Scuola.

Il Consiglio della scuola è costituito dal direttore e dai professori.

Art. 157 — La Scuola rilascia, dopo due anni di corso e dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie di cui all'articolo seguente, nonchè dopo l'esito favorevole dell'esame finale, di cui all'art. 159, un diploma di perfezionamento in studi sindacali e aziendali.

Art. 158. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

1) Storia del sindacalismo e politica delle organizzazioni operaie;

2) Problemi di economia e di politica economica;

3) Problemi di diritto commerciale e industriale;

4) Problemi di diritto sindacale e del lavoro aziendale;

5) Organizzazione tecnica e amministrativa delle imprese;

6) Struttura e tecnica delle organizzazioni sindacali;

7) Problemi sociali del lavoro;

8) Psicotecnica;

9) Statistica applicata all'aziende e alle organizzazioni sindacali;

10) Problemi di diritto pubblico comparato del lavoro.

Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni, da esperienze pratiche, da conferenze e da brevi corsi di lezione su particolari argomenti, secondo programmi fissati anno per anno dal Consiglio della facoltà di scienze politiche.

Art. 159. — Ogni Commissione per gli esami di profitto è composta di tre professori designati dal direttore fra gli insegnanti della Scuola.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una memoria originale, il cui argomento deve essere preventivamente approvato dal direttore della Scuola, dinanzi ad una Commissione composta di sette professori, compreso il direttore che la presiede.

Art. 160. — Le tasse e le sopratasse della Scuola sono stabilite dalle competenti autorità accademiche.

Il corso di perfezionamento in studi coloniali è trasformato in « corso di perfezionamento sui problemi dell'emigrazione », con il seguente nuovo ordinamento:

*Corso di perfezionamento sui problemi dell'emigrazione*

Art. 161. — Al corso di perfezionamento sui problemi dell'emigrazione, che ha la durata di un anno, possono iscriversi i laureati di qualunque Università.

Art. 162. — Il direttore del corso è nominato annualmente dal rettore dell'Università, su proposta del Consiglio della facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri ».

La nomina dei professori incaricati degli insegnamenti è fatta dal Consiglio della facoltà di scienze politiche su proposta del direttore.

Art. 163. — Dopo aver superato gli esami delle materie di cui all'articolo seguente e dopo l'esito favorevole dell'esame finale, viene rilasciato un certificato di frequenza e di esame.

Art. 164. — Gli insegnamenti del corso sono:

1) Esperienze e problemi dell'emigrazione italiana;

2) Legislazione italiana e comparata sull'emigrazione all'estero;

3) Tutela giuridica dell'emigrazione;

4) Problemi economici e sociali dell'emigrazione interna;

5) Problemi economici e finanziari dell'emigrazione all'estero;

6) Geografia economica e sociale in rapporto all'emigrazione.

Art. 165. — Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni e da conferenze su particolari argomenti, secondo programmi fissati anno per anno dal Consiglio della facoltà di scienze politiche.

Art. 166. — Ogni Commissione per gli esami di profitto è composta di tre professori designati dal direttore fra gli insegnanti del corso.

Art. 167. — Le tasse e sopratasse del corso sono stabilite dalle competenti autorità accademiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile* 1953
*Atti del Governo, registro n.* 76, *foglio n.* 46. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **4544.**

**Concessione dell'impianto e dell'esercizio di un ascensore in servizio pubblico per trasporto di persone tra la via Nizza e la via Trento in Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Udita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'atto-capitolato stipulato il 14 novembre 1952 tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e l'ingegnere Angelo Invernizzi fu Antonio, titolare della ditta individuale omonima, con sede in Genova, per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio di un ascensore in servizio pubblico per trasporto di persone tra la via Nizza e la via Trento in Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile* 1953
*Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 45.* — PALLA

---

LEGGE 11 aprile 1953, n. 282.
**Concessione di un contributo di lire 20.000.000 per l'organizzazione in Roma del VI Congresso internazionale di diritto penale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'organizzazione del VI Congresso internazionale di diritto penale, indetto in Roma dal 27 settembre al 3 ottobre 1953, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore del Congresso stesso un contributo di lire 20.000.000.

Art. 2.

Per la concessione del contributo previsto dalla presente legge è effettuata, nel capitolo 53 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro (servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l'esercizio 1952-53, una ulteriore assegnazione di lire 20.000.000.

Alla copertura della relativa spesa si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 466 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 16 aprile 1953, n. 283.
**Proroga del termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, è prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata già disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276, o dei decreti Ministeriali di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.

Resta ferma la facoltà del Ministro per i lavori pubblici di anticipare il termine stabilito dal precedente comma nei modi e con le forme prevedute dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — ZOLI — FANFANI — LA MALFA — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 284.
**Attribuzione della qualifica di contabile — per materiali postali e telegrafici — al depositario presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge del 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare il movimento dei materiali postali e telegrafici tra l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e gli altri organi della stessa Amministrazione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

All'art. 33 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, viene aggiunta la seguente lettera:

« *d*) il depositario di materiali postali e telegrafici presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *aprile* 1953
*Atti del Governo, registro n.* 76, *foglio n.* 47. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953.

**Costituzione del Collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale per i combattenti per il quadriennio 1953-1956.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto l'art. 1 del regolamento, approvato con regio decreto 16 settembre 1926, n. 1607;

Visti l'art. 2 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, sulla disciplina dei rapporti tra l'Opera nazionale combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 242, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, che devolve al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i poteri di vigilanza e di controllo sull'Opera nazionale combattenti, già spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale combattenti per il quadriennio 1953-1956;

Viste le designazioni del Ministero di grazia e giustizia e del Presidente del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio centrale arbitrale per l'Opera nazionale combattenti per il quadriennio 1953-1956 è costituito nel modo seguente:

*Presidente*:

Russo dott. Giacomo, presidente di sezione della Corte di cassazione.

*Membri effettivi*:

Capizzi dott. Luigi, consigliere della Corte di cassazione;

Chiofalo dott. Agostino, consigliere di Stato;

Binelli dott. Sergio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Di Stefano prof. Pietro e Marinucci prof. Mario, esperti.

*Membri supplenti*:

Vista dott. Stanislao, consigliere della Corte di cassazione;

Pescatore dott. prof. Gabriele, consigliere di Stato;

Orzi dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Fileni prof. Enrico, esperto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Esso avrà effetto dal 1° gennaio 1953.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *aprile* 1953
*Registro n.* 5, *foglio n.* 361

(2119)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953.

**Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Savona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 marzo 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Savona, per il triennio 1951-1953;

Considerato che il componente prof. Giuseppe Ragazzi — esperto in scienze agrarie — ha lasciato la sede di Savona e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Lucio Nocelli — esperto in scienze agrarie — è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Savona fino al 31 dicembre 1953, in sostituzione del prof. Giuseppe Ragazzi, trasferito in altra sede.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *aprile* 1953
*Registro n.* 76 *Presidenza, foglio n.* 167. — FERRARI

(2117)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1953.

**Sostituzione di un membro del Consiglio dell'ordine cavalleresco « al merito del lavoro ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro »;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1952, n. 439, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1952, registro n. 53, foglio n. 56, con il quale è stato costituito il Consiglio del predetto ordine cavalleresco;

Vista la lettera di dimissioni presentata dall'avvocato Gian Maria Solari, quale rappresentante dei commercianti in seno al Consiglio stesso;

Vista la designazione all'uopo fatta per la sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il cavaliere del lavoro Adelmo Della Casa, è nominato membro del Consiglio dell'ordine cavalleresco « al merito del lavoro », in sostituzione dell'avv. Gian Maria Solari, dimissionario, ed in rappresentanza dei commercianti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

CAMPILLI — FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1953*
*Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 200.* — ALIFFI

(2121)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1952.

**Revisione del trattamento economico di alcune categorie di dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212;

Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505 e il decreto interministeriale del 1° aprile 1952, registrato addì 27 maggio 1952, registro n. 13, foglio n. 172, concernente la revisione del trattamento economico di alcuni dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed emanati in relazione all'art. 7 della legge 12 aprile 1949, n. 149, e all'art. 9 della legge 11 aprile 1950, n. 130;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e ritenuto non potersi accogliere le proposte di cui alla lettera *a*) del parere da esso manifestato, in relazione alle obbiezioni del Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua delle ricevitorie e delle agenzie postali, postali-telegrafiche e telegrafiche in vigore al 30 giugno 1951, anche se stabilita posteriormente a tale data, è aumentata per la quota parte relativa all'assegno personale, nella misura del 7 per cento con arrotondamento per eccesso a lire cento.

Art. 2.

Le retribuzioni o paghe godute al 30 giugno 1951 dal personale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, integrato dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, sono aumentate del 7 % con arrotondamento per eccesso a L. 100.

Art. 3.

Per i supplenti la retribuzione goduta al 30 giugno 1951 è aumentata di L. 70 mensili per ogni ora di servizio giornaliero ad essi assegnato dall'Amministrazione.

Art. 4.

Lo speciale compenso unitario previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, per recapito dei telegrammi ed espressi, è aumentato a L. 7,50.

Il compenso integrativo mensile per i servizi accessori di recapito, di trasporto e di scambio degli effetti postali di cui all'art. 5 del decreto sopra citato già aumentato ai sensi del decreto interministeriale del 16 maggio 1950, è aumentato di L. 75 mensili per ogni ora di prestazione giornaliera col massimo di L. 300 mensili.

Art. 5.

La retribuzione dei fattorini telegrafici di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e successive modificazioni, è stabilita in L. 10 per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese e in L. 5 per ciascuno dei successivi.

Art. 6.

L'aumento minimo di lire duemila degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è concesso nella misura anzidetta per il personale che effettua una prestazione giornaliera di almeno 6 ore, e in misura ridotta in proporzione al numero delle ore per il personale che effettua una prestazione giornaliera di durata inferiore.

La differenza tra l'aumento minimo predetto e gli aumenti derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, nonchè dell'art. 5 limitatamente alla retribuzione corrispondente ai primi 900 oggetti recapitati in un mese, sarà corrisposta a titolo di assegno speciale.

In caso di trasferimento del personale delle ricevitorie, (ricevitori, gerenti e supplenti) dei collettori e dei portalettere rurali da un ufficio o servizio rurale ad un altro, il personale stesso cessa dal godimento dell'assegno di cui sopra, ed acquista con la nuova retribuzione l'eventuale assegno speciale relativo al nuovo posto cui è stato trasferito. Analogo criterio si applica per la determinazione del trattamento economico spettante al personale di nuova assunzione, e nel caso di accertata

variazione nella entità del lavoro che comporti, ai sensi delle vigenti disposizioni, aumento o diminuzione della retribuzione base.

Non si fa luogo a variazione dell'assegno speciale in caso di aumenti apportati alla retribuzione base in conseguenza dell'assegnazione all'ufficio o servizio rurale di servizi in accessorio.

Art. 7

Al personale di cui ai precedenti articoli si applicano le disposizioni degli articoli da 4 a 10 della legge 8 aprile 1952, n. 212. Le quote complementari di carovita di cui agli articoli predetti sono attribuite con le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 357.

Si applicano altresì al personale predetto le disposizioni degli articoli 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e, in quanto possibile, quelle dell'art. 3 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1951.

Esso sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1952

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPATARO

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1953*
*Registro n. 10 Ufficio riscontro poste, foglio n. 178.* — FAGGIANI

(2100)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1953.

**Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati esteri delle sigarette di produzione svizzera « Turmac superfiltrè » e « Turmac blue ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nella seduta del 20 gennaio 1953;

Decreta:

A decorrere dal 16 aprile 1953 vengono iscritti nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri, in vendita nel territorio nazionale, i sottoindicati tipi di sigarette di produzione svizzera e ne vengono fissati come segue i prezzi di vendita al pubblico:

sigaretta « Turmac superfiltre »: L. 19.000 il kg. convenzionale;

sigaretta « Turmac blue »: L. 19.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1953

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1953*
*Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 95.* — TAFURI

(2075)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

ORDINANZA DI SANITA' AEREA N. 1 DEL 1953

**Sottoposizione alle misure contro il colera delle provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Calcutta (India)**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la dichiarazione ufficiale di stato di epidemia colerica esistente nella città di Calcutta (India);

Vista la convenzione sanitaria per la navigazione aerea di Washington del 1944, a cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 febbraio 1947, n. 806;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945 n. 446;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Calcutta (India) sono sottoposte alle misure contro il colera prescritte dal regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, compreso, per i passeggeri ed i componenti dell'equipaggio, l'obbligo della esibizione di un certificato valido di vaccinazione anticolerica.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica, a mezzo degli uffici sanitari di aeroporto e con il concorso dei Comandi e delle Direzioni di aeroporto dello Stato, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 aprile 1953

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(2122)

---

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Trasferimento di notaio**

Con decreto Ministeriale 17 aprile 1953, Di Benedetto Ugo, notaio residente nel comune di Borbona, distretto notarile di Rieti, è traslocato nel comune di Moconesi, distretto notarile di Genova.

(2933)

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento di ufficio della Società cooperativa agricola fra i braccianti « La Mugnanese », con sede in Mugnano**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 aprile 1953, è stata sciolta, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, la Società cooperativa agricola fra i braccianti « La Mugnanese », con sede in Mugnano di Napoli, costituita con atto 10 novembre 1946 per notaio Vito D'Alessandro, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1954)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

## CAMBI VALUTARI (Esportazione)

### Cambi di chiusura del 29 aprile 1953

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,93 | 633,50 |
| » Firenze | 624,90 | 633 — |
| » Genova | 624,92 | 634 — |
| » Milano | 624,93 | 633,75 |
| » Napoli | 624,90 | 633 — |
| » Palermo | — | — |
| » Roma | 624,91 | 633,875 |
| » Torino | 624,90 | 633 — |
| » Trieste | 624,93 | — |
| » Venezia | 624,90 | 633,50 |

### Media dei titoli del 29 aprile 1953

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 66,05 |
| Id. 3,50 % 1902 | 61,50 |
| Id. 3 % lordo | 70,65 |
| Id. 5 % 1935 | 96,20 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 80,875 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 69,375 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 92,30 |
| Id. 5 % 1936 | 92,20 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,80 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,80 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 97,85 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 97,25 |

*L'ispettore generale*
*contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi del 29 aprile 1953

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. 624,92 |
| 1 dollaro canadese | » 633,81 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | |
|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. 1749,78 |

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | Lit. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 27 giugno 1952, nella zona di Costigliole Saluzzo (Cuneo), dell'estensione di ettari 200 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(1915)

# MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

## Revoca di ricompense al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale in data 28 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 1950, registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 175, con cui si sanzionava il conferimento a favore del capitano di corvetta Caito Giuseppe fu Francesco e fu Scalabrino Leonarda, nato a Trapani il 2 gennaio 1906 di:

1) medaglia in bronzo al valor militare «sul campo» per attività 10 giugno 1941 19 luglio 1942 (determinazione del 22 settembre 1944);

2) croce al valor militare «sul campo» (2ª concessione) per attività 20 luglio 1942 31 agosto 1943 (determinazione del 22 settembre 1944);

Considerato che con decreto Presidenziale in data 23 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti in data 10 marzo 1952, registro n. 4 Difesa-Marina, foglio n. 205, è stato sanzionato il conferimento all'ufficiale sopraindicato per gli stessi periodi e fatti la medaglia in argento al valor militare «sul campo» «alla memoria» (Mediterraneo-Atlantico, 10 giugno 1941-24 maggio 1943) (determinazione del 20 marzo 1944);

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

E' annullato, per la parte che riguarda il capitano di corvetta Caito Giuseppe fu Francesco e fu Scalabrino Leonarda, nato a Trapani il 2 gennaio 1906, il decreto Presidenziale in data 28 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1950, registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 175, citato nella premessa del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1952

EINAUDI

PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952*
*Registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 300.* — CESARI

(1814)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1948, registro n. 14 Marina, foglio n. 126, con cui si sanzionava il conferimento a favore del 2° capo meccanico Clemente Arturo di Pietro e di Ciliani Amalia, nato a Forgiara (Udine) il 2 novembre 1919, matricola n. 41563, della croce al valor militare «sul campo» per attività 10 giugno 1940-8 settembre 1943 (30 mesi silurante);

Considerato che con regio decreto in data 13 maggio 1943, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1943, registro n. 9 Marina, foglio n. 24, è stato già sanzionato il conferimento al sottufficiale sopraindicato della croce al valor militare «sul campo» per attività giugno 1940-dicembre 1942 (30 mesi silurante) per lo stesso periodo d'attività;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

E' annullato, per la parte che riguarda il 2° capo meccanico Clemente Arturo di Pietro e di Ciliani Amalia, nato a Forgiara (Udine) il 2 novembre 1919, matricola n. 41563, il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1948, registro n. 14 Marina, foglio n. 126, citato nella premessa del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1952*
*Registro n. 17 Difesa-Marina, foglio n. 186.* — BONAITI

(1818)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

### Concorso per esami a quarantatre posti di vice segretario in prova della carriera amministrativa (gruppo A)

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantatre posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa, gruppo *A*, grado 8° (grado 11° dello Stato) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Un sesto dei posti messi a concorso col presente bando è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ente che alla data del 30 aprile 1953 abbia prestato per due anni servizio ininterrotto e lodevole.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di ambo i sessi, provvisti di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche e marittime, o in scienze politiche, o scienze sociali, o scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in scienze coloniali.

Art. 3.

I candidati devono aver compiuto, alla data del presente bando, l'età di diciotto anni e non superata quella di trentacinque.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il beneficio è esteso a coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Il detto limite di età è elevato a 45 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi da tale beneficio, gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

2) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia;

3) per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Tali benefici assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli ex combattenti e assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 o nella lotta di liberazione, il limite di età è elevato ai sensi di legge.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono comulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica:

di impiegato civile statale di ruolo;

di impiegato di ruolo dell'E.N.P.A.S.;

di impiegato non di ruolo dell'E.N.P.A.S. in servizio continuativo da almeno due anni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5 dovranno pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. Ufficio personale (via Flavia n. 93) entro e non oltre il 30 giugno 1953.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Ente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici. Anche i documenti indicati nel successivo art. 5 devono essere presentati entro lo stesso termine.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere invitati a regolarizzarli entro un breve termine ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà stato loro fissato.

I candidati che dimostrino di trovarsi alle armi o che risiedano fuori del territorio nazionale, potranno presentare, nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta da bollo da L. 24). In tal caso il concorrente indicherà, nella domanda, l'Amministrazione presso cui travasi il titolo di studio originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Nella domanda, firmata dall'aspirante di proprio pugno, i candidati debbono indicare: il loro cognome, nome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti allegati a corredo di essa; i candidati dovranno comunicare, in seguito, ogni eventuale variazione del loro recapito.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a vice-segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'E.N.P.A.S. Non saranno ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi.

Il Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. con determinazione non motivata ed insindacabile potrà negare l'ammissione al concorso.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. — Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso, dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. — Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso, dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. — Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando, dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato, oltre quello anzidetto, del sindaco e dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso, dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non può menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà fare sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7. — Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 24, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

8. — Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo di L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva o che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

E' data facoltà ai candidati di presentare i detti documenti dopo il termine stabilito dall'art. 4 del presente avviso, ma non oltre il giorno antecedente a quello in cui dovranno sostenere la prova orale, soltanto ove dimostrino con apposita attestazione del competente ufficio militare, da esibirsi entro il termine di cui al citato art. 4, che l'ufficio medesimo non è stato in grado di rilasciarglieli tempestivamente.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

9. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. — Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata dal notaio. Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

Gli impiegati civili di ruolo dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente avviso. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

11. — I concorrenti non di ruolo dipendenti dall'E.N.P.A.S. sono esonerati dalla presentazione dei documenti già in possesso della Direzione generale ove redatti nelle forme prescritte, tali documenti dovranno però essere menzionati specificatamente nell'elenco da allegare alla domanda.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di tre mesi alla data del presente bando, e però in tal caso essi devono essere riprodotti.

12. — I candidati di ruolo dipendenti dall'E.N.P.A.S. invece, potranno limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del presente articolo, sempre che non li abbiano già precedentemente presentati.

La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 9 potranno essere presentati in carta semplice, qualora dal loro contesto risulti, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, la condizione di indigenza del candidato.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

13. — Assegno circolare in un Istituto di credito intestato impersonalmente all'Ente per l'importo di L. 1000 (mille) per tassa di ammissione al concorso.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e invalidi del terrorismo politico nelle colonie e i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra;

*g*) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra o lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie ovvero dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*h*) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi del terrorismo politico nelle colonie o degli invalidi per servizio, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

*i*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie o dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*l*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

*m*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

*n*) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione:

*o*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 24;

*p*) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal Prefetto;

*q*) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, salvo le deroghe di cui ai precedenti articoli.

Art. 8.

Le prove d'esame si effettueranno in base al seguente programma:

*Prove scritte*:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e diritto costituzionale;

3) economia politica, scienza delle finanze e politica economica.

Ai concorrenti saranno concesse otto ore per ciascuna prova scritta

La prova orale verterà sulle stesse materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali, con particolare riguardo alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali; nozioni di statistica generale.

Per quanto concerne le modalità inerenti alle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Le prove si effettueranno in Roma, nel luogo e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati o invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale; della guerra 1940-43 o di liberazione ovvero in conseguenza dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè invalidi civili per fatti di guerra o per servizio;

2) che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale o che siano combattenti od assimilati della guerra 1940-43 o di quella di liberazione ovvero siano stati deportati dal nemico:

3) profughi delle zone di confine o dell'Africa italiana ovvero coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

4) capi di famiglia numerosa;

5) gli orfani di caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale; orfani di caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di libe-

razione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè orfani di civili caduti per fatti di guerra o di caduti per servizio;

6) che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

si osservano le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 212, nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180 e 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 10.

La graduatoria del concorso, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ente stesso.

Sugli eventuali reclami sulla precedenza dei concorrenti nella graduatoria, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

L'Amministrazione dell'E.N.P.A.S., subordinatamente alla approvazione dei Ministeri vigilanti, si riserva di immettere in ruolo gli idonei del presente concorso sino alla concorrenza di una percentuale, da stabilirsi, dei posti disponibili che potranno risultare dal primo futuro ampliamento d'organico.

Gli idonei dovranno essere immessi in ruolo entro tre mesi dall'approvazione del detto nuovo organico.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova col trattamento economico previsto dal regolamento organico del personale dell'Ente, e saranno destinati a prestare servizio in una qualsiasi sede senza diritto alla indennità di prima sistemazione; essi conseguiranno la nomina effettiva dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a vice-segretario con riserva di anzianità.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano le loro funzioni, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo dell'Ente, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio.

Roma, addì 22 aprile 1953

*Il presidente*: RENATO MALINVERNO

(2072)

---

**Concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria (gruppo B)**

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo *B*, grado 8°, (11° dello Stato) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Un sesto dei posti messi a concorso col presente bando è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ente che alla data del 30 aprile 1953 abbia prestato per due anni servizio ininterrotto e lodevole.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui innanzi gli aspiranti dovranno dimostrare di aver conseguito il diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale in un istituto governativo o pareggiato.

Art. 3.

I candidati devono aver compiuto, alla data del presente bando, l'età di diciotto anni e non superata quella di trentacinque.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il beneficio è esteso a coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Il detto limite di età è elevato a 45 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi da tale beneficio, gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375;

2) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia;

3) per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Tali benefici assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli ex combattenti e assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n 267, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 o nella lotta di liberazione, il limite di età è elevato ai sensi di legge.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica:

di impiegato civile statale di ruolo;

di impiegato di ruolo dell'E.N.P.A.S.;

di impiegato non di ruolo dell'E.N.P.A.S. in servizio continuativo da almeno due anni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5 dovranno pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. Ufficio personale (via Flavia n. 93) entro e non oltre il 30 giugno 1953.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Ente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici. Anche i documenti indicati nel successivo art. 5 devono essere presentati entro lo stesso termine.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere invitati a regolarizzarli entro un breve termine ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà stato loro fissato.

I candidati che dimostrino di trovarsi alle armi o che risiedano fuori del territorio nazionale, potranno presentare, nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo,

la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta da bollo da L. 24). In tal caso il concorrente indicherà, nella domanda, l'Amministrazione presso cui travasi il titolo di studio originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Nella domanda, firmata dall'aspirante di proprio pugno, i candidati debbono indicare: il loro cognome, nome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti allegati a corredo di essa; i candidati dovranno comunicare, in seguito, ogni eventuale variazione del loro recapito.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a vice-segretario in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'E.N.P.A.S. Non saranno ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi.

Il Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. con determinazione non motivata ed insindacabile potrà negare l'ammissione al concorso.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. — Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso, dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. — Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso, dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. — Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando, dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato, oltre quello anzidetto, del sindaco e dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso, dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non può menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà fare sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7. — Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 24, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

8. — Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo di L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti e presentare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva o che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

E' data facoltà ai candidati di presentare i detti documenti dopo il termine stabilito dall'art. 4 del presente avviso, ma non oltre il giorno antecedente a quello in cui dovranno sostenere la prova orale, soltanto ove dimostrino con apposita attestazione del competente ufficio militare, da esibirsi entro il termine di cui al citato art. 4, che l'ufficio medesimo non è stato in grado di rilasciarglieli tempestivamente.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

9. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. — Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata dal notaio. Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

Gli impiegati civili di ruolo dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche ripor-

tate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente avviso. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

11. — I concorrenti non di ruolo dipendenti dall'E.N.P.A.S. sono esonerati dalla presentazione dei documenti già in possesso della Direzione generale ove redatti nelle forme prescritte; tali documenti dovranno però essere menzionati specificatamente nell'elenco da allegare alla domanda.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di tre mesi alla data del presente bando, e però in tal caso essi devono essere riprodotti.

12. — I candidati di ruolo dipendenti dall'E.N.P.A.S. invece, potranno limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del presente articolo, sempre che non li abbiano già precedentemente presentati.

La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 9 potranno essere presentati in carta semplice, qualora dal loro contesto risulti, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, la condizione di indigenza del candidato.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

13 — Assegno circolare in un Istituto di credito intestato impersonalmente all'Ente per l'importo di L. 1000 (mille) per tassa di ammissione al concorso.

Art 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om, del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e invalidi del terrorismo politico nelle colonie e i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra o lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie ovvero dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi del terrorismo politico nelle colonie o degli invalidi per servizio, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie o dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal Prefetto;

q) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, salvo le deroghe di cui ai precedenti articoli.

Art. 8.

Le prove d'esame si effettueranno in base al seguente programma

*Prove scritte*:

1) elementi di diritto privato;
2) elementi di diritto pubblico;
3) elementi di economia politica e scienza delle finanze.

Ai concorrenti saranno concesse otto ore per ciascuna prova scritta.

La *prova orale* avrà per oggetto le seguenti materie:

1) le materie delle prove scritte;

2) elementi di statistica;

3) elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'E.N.P.A.S.

Per quanto concerne le modalità inerenti alle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Le prove si effettueranno in Roma, nel luogo e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati o invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale; della guerra 1940-43 o di liberazione ovvero in conseguenza dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè invalidi civili per fatti di guerra o per servizio;

2) che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale o che siano combattenti od assimilati della guerra 1940-43 o di quella di liberazione ovvero siano stati deportati dal nemico;

3) profughi delle zone di confine o dell'Africa italiana ovvero coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

4) capi di famiglia numerosa;

5) gli orfani di caduti della guerra 1915-18 o per fatti di arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale; orfani di caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè orfani di civili caduti per fatti di guerra o di caduti per servizio;

6) che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

si osservano le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 212, nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180 e 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 10.

La graduatoria del concorso, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ente stesso.

Sugli eventuali reclami sulla precedenza dei concorrenti nella graduatoria, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

L'Amministrazione dell'E.N.P.A.S., subordinatamente alla approvazione dei Ministeri vigilanti, si riserva di immettere in ruolo gli idonei del presente concorso sino alla concorrenza di una percentuale, da stabilirsi, dei posti disponibili che potranno risultare dal primo futuro ampliamento d'organico.

Gli idonei dovranno essere immessi in ruolo entro tre mesi dall'approvazione del detto nuovo organico.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova col trattamento economico previsto dal regolamento organico del personale dell'Ente, e saranno destinati a prestare servizio in una qualsiasi sede senza diritto alla indennità di prima sistemazione; essi conseguiranno la nomina effettiva dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a vice-segretario con riserva di anzianità.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano le loro funzioni, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo dell'Ente, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio.

Roma, addì 22 aprile 1953

*Il presidente*: RENATO MALINVERNO

(2073)

---

## Concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria (gruppo B)

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo *B*, grado 8°, (11° dello Stato) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Un sesto dei posti messi a concorso col presente bando è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ente che alla data del 30 aprile 1953 abbia prestato per due anni servizio ininterrotto e lodevole.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui innanzi i candidati dovranno comprovare di essere in possesso del diploma di abilitazione tecnica (ragioniere o perito commerciale) rilasciato da un istituto governativo o pareggiato, o — se forniti di diverso diploma di scuola media di 2° grado — della laurea in economia e commercio.

Art. 3.

I candidati devono aver compiuto, alla data del presente bando, l'età di diciotto anni e non superata quella di trentacinque.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il beneficio è esteso a coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Il detto limite di età è elevato a 45 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi da tale beneficio, gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

2) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia;

3) per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Tali benefici assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli ex combattenti e assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 o nella lotta di liberazione, il limite di età è elevato ai sensi di legge.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono comulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica:

di impiegato civile statale di ruolo;

di impiegato di ruolo dell'E.N.P.A.S.;

di impiegato non di ruolo dell'E.N.P.A.S. in servizio continuativo da almeno due anni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5 dovranno pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. Ufficio personale (via Flavia n. 93) entro e non oltre il 30 giugno 1953.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Ente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici. Anche i documenti indicati nel successivo art. 5 devono essere presentati entro lo stesso termine.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere invitati a regolarizzarli entro un breve termine ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà stato loro fissato.

I candidati che dimostrino di trovarsi alle armi o che risiedano fuori del territorio nazionale, potranno presentare, nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta da bollo da L. 24). In tal caso il concorrente indicherà, nella domanda, l'Amministrazione presso cui travasi il titolo di studio originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Nella domanda, firmata dall'aspirante di proprio pugno, i candidati debbono indicare: il loro cognome, nome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti allegati a corredo di essa; i candidati dovranno comunicare, in seguito, ogni eventuale variazione del loro recapito.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a vice ragioniere in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'E.N.P.A.S. Non saranno ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi.

Il Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. con determinazione non motivata ed insindacabile potrà negare l'ammissione al concorso.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. — Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso, dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. — Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso, dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. — Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando, dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato, oltre quello anzidetto, del sindaco e dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso, dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non può menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà fare sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7. — Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 24, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

8. — Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo di L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti e presentare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva o che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

E' data facoltà ai candidati di presentare i detti documenti dopo il termine stabilito dall'art. 4 del presente avviso, ma non oltre il giorno antecedente a quello in cui dovranno sostenere la prova orale, soltanto ove dimostrino con apposita attestazione del competente ufficio militare, da esibirsi entro il termine di cui al citato art. 4, che l'ufficio medesimo non è stato in grado di rilasciarglieli tempestivamente.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

9. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. — Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata dal notaio. Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

Gli impiegati civili di ruolo dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente avviso. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

11. — I concorrenti non di ruolo dipendenti dall'E.N.P.A.S. sono esonerati dalla presentazione dei documenti già in possesso della Direzione generale ove redatti nelle forme prescritte; tali documenti dovranno però essere menzionati specificatamente nell'elenco da allegare alla domanda.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di tre mesi alla data del presente bando, e però in tal caso essi devono essere riprodotti.

12. — I candidati di ruolo dipendenti dall'E.N.P.A.S. invece, potranno limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del presente articolo, sempre che non li abbiano già precedentemente presentati.

La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 9 potranno essere presentati in carta semplice, qualora dal loro contesto risulti, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, la condizione di indigenza del candidato.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

13. — Assegno circolare in un Istituto di credito intestato impersonalmente all'Ente per l'importo di L. 1000 (mille) per tassa di ammissione al concorso.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om, del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e invalidi del terrorismo politico nelle colonie e i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra;

*g*) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra o lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie ovvero dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*h*) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi del terrorismo politico nelle colonie o degli invalidi per servizio, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

*i*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme

verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie o dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*l*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1945, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

*m*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

*n*) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*o*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 24;

*p*) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal Prefetto;

*q*) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito del l'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, salvo le deroghe di cui ai precedenti articoli

Art. 8.

Le prove d'esame si effettueranno in base al seguente programma:

*Prove scritte*

1) elementi di diritto pubblico e privato;
2) elementi di economia politica e scienza delle finanze;
3) computisteria e ragioneria.

Ai concorrenti saranno concesse otto ore per ciascuna prova scritta.

La *prova orale* avrà per oggetto le seguenti materie:

1) le materie delle prove scritte;
2) nozioni di statistica;
3) nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'E.N.P.A.S.

Per quanto concerne le modalità inerenti alle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Le prove si effettueranno in Roma, nel luogo e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati o invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale; della guerra 1940-43 o di liberazione ovvero in conseguenza dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè invalidi civili per fatti di guerra o per servizio;

2) che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale o che siano combattenti od assimilati della guerra 1940-43 o di quella di liberazione ovvero siano stati deportati dal nemico;

3) profughi delle zone di confine o dell'Africa italiana ovvero coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

4) capi di famiglia numerosa;

5) gli orfani di caduti della guerra 1915-18 o per fatti di arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale; orfani di caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè orfani di civili caduti per fatti di guerra o di caduti per servizio;

6) che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

si osservano le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 212, nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180 e 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 10.

La graduatoria del concorso, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ente stesso.

Sugli eventuali reclami sulla precedenza dei concorrenti nella graduatoria, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

L'Amministrazione dell'E.N.P.A.S. subordinatamente alla approvazione dei Ministeri vigilanti, si riserva di immettere in ruolo gli idonei del presente concorso sino alla concorrenza di una percentuale, da stabilirsi, dei posti disponibili che potranno risultare dal primo futuro ampliamento d'organico.

Gli idonei dovranno essere immessi in ruolo entro tre mesi dall'approvazione del detto nuovo organico.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova col trattamento economico previsto dal regolamento organico del personale dell'Ente, e saranno destinati a prestare servizio in una qualsiasi sede senza diritto alla indennità di prima sistemazione; essi conseguiranno la nomina effettiva dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il personale in prova che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a vice ragioniere con riserva di anzianità.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano le loro funzioni, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo dell'Ente, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio

Roma, addì 22 aprile 1953

*Il presidente*: RENATO MALINVERNO

(2074)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso per esami a diciotto posti di allievo tecnico (gruppo A, grado 10°) nel ruolo tecnico dei Monopoli di Stato - branca di servizio « Manifattura tabacchi e magazzini tabacchi greggi e lavorati ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della nazione.

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945 n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che arreca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità, ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, concernente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica ed a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione di anni cinque del limite massimo di età per i pubblici concorsi,

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1951, n. 1312, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità, ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto-legge 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, che detta le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137 sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 49422/12106 in data 23 marzo 1953;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di Allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, branca di servizio « Manifattura tabacchi e magazzini tabacchi greggi e lavorati ».

Tre di tali posti sono riservati, ai termini degli articoli 1 e 2 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, con le modalità di cui agli articoli 3 e successivi dello stesso decreto, agli aiuti ed assistenti universitari aventi titolo all'ammissione al presente concorso.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti analoghi concorsi per la nomina ad allievo tecnico nei Monopoli di Stato, senza riportarvi l'idoneità.

Per il disposto dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso è, inoltre, escluso il personale femminile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in ingegneria o civile o industriale.

I candidati che abbiano conseguito tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto o il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive modificazioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma, non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito degli aspiranti, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece, il certificato diploma, su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione che esso è sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, che dovrà essere, in ogni caso, presentato nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite di età è elevato ad anni 40:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

*a*) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato ad anni 45:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio.

Non sono ammessi a tale beneficio:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella (allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*b*) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

*c*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e, fermo restando il limite massimo di età di anni 45, sono elevati:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

*a*) per il personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

*b*) per i sottufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o

di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato, rilasciato dalle suddette autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il godimento dei diritti politici.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco e da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal Prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Il candidato può prescindere dall'invio della fotografia autenticata ove sia in possesso di libretto ferroviario o di altro documento di identità personale rilasciato da pubblica Amministrazione e ne abbia indicati gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i successivi, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

11. I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati, dei vedovi e dei capi di famiglia numerosa e dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione dei benefici previsti dal regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202/860/OD.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

*e*) i mutilati o invalidi per servizio, il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

*f*) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*g*) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 24) rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale è deceduto;

*h*) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

*i*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

*l*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24 e quelli che rientrino nelle categorie previste dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno produrre idonea attestazione rilasciata dalle competenti Autorità;

*m*) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*n*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 40;

*o*) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*p*) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare a mezzo dello stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

*q*) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, e 10 dell'art. 4 nonchè quello di cui alla lettera *o*) del successivo art. 5 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestazione di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa della legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti deve essere prodotto non oltre il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate, entro lo stesso termine, di tutti i documenti prescritti dall'art. 4 nonchè di quelli di cui all'art. 5 che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da Amministrazioni diverse dal Monopolio ad eccezione del titolo di studio del quale, nel caso, si deve produrre — entro il termine di cui sopra — un certificato su competente carta da bollo rilasciato dalla Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova, e munito dell'indicazione di tutte le caratteristiche del titolo stesso.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 5° che la presiede, da due funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 6° e da due professori della scuola di ingegneria.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori in lingue estere per le prove facoltative che i candidati avranno chiesto di sostenere.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte ed orali verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e da un trentesimo dei punto riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere classificate con almeno sei decimi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti e delle precedenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano in età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici in prova per un periodo non inferiore ai sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovino nelle condizioni di beneficiare della esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina ad allievo tecnico con riserva d'anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo tecnico in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado X oltre l'indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

Ai vincitori che saranno assegnati ad una sede diversa da quella della loro residenza, dopo la loro assunzione in ser-

vizio, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano, durante il periodo di prova, il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46. I vincitori che provengono da personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1953

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1953*
*Registro n. 2, foglio n. 140.* – TAFURI

## PROGRAMMA DI ESAME

### PROVE SCRITTE

*Parte prima.*

1) Costruzioni civili ed industriali:

*a*) Materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami.

*b*) Elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni:

Statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione (aste sottili caricate di punta, solidi a grande curvatura, sollecitazioni di urto, vibrazioni libere di una massa portata da una struttura); travi rettilinee, reticolate, continue; telai piani semplici (portali); molle, recipienti, piastre.

*c*) Tecnica delle costruzioni:

Strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato Edifici civili e industriali.

Fondazioni resistenza dei terreni, sistemi di fondazione.

Spinta delle terre. Muri di sostegno.

Strutture e calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature d'edifici. Serbatoi

*d*) Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate.

2) Idraulica e costruzioni idrauliche:

Idrostatica Portata delle bocche e dei corsi di acqua.

Moto dell'acqua nei fiumi e nei canali.

Utilizzazione delle acque, bacini di ritenute, dighe, canali industriali, condutture, sifoni Opere relative e loro calcolazione Fognature.

Consolidamento dei terreni franosi Drenaggi.

*Parte seconda.*

1) Fisica tecnica:

Principi della termodinamica Equazioni fondamentali Variazioni di stato Diagrammi termici Gas perfetti Entropia Vapori saturi e sovrariscaldati Cicli delle macchine termiche Applicazioni della termodinamica al moto dei fluidi.

Trasmissione del calore attraverso pareti.

Produzione del calore Apparecchi per la combustione Caldaie Camini Isolamenti termici Economizzatori Surriscaldatori Apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione Depuratori.

Combustibili solidi, liquidi e gassosi.

Utilizzazione industriale del calore Impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria.

Produzione del freddo Macchine frigorifere Impianti frigoriferi.

2) Macchine termiche ed idrauliche.

Macchine a vapore alternative Condensatori.

Turbine a vapore.

Motori a combustione interna Cicli e diagrammi Motori a gas, a benzina, Diesel.

Turbine idrauliche.

Pompe a stantuffo Pompe centrifughe.

Ventilatori.

Compressori Serbatoi a pressione.

3) Macchine utensili Macchine per la lavorazione del legno.

4) Elettrotecnica:

Corrente continua e sue leggi Elettrolisi Pile Accumulatori Magnetismo ed elettromagnetismo.

Forze elettromotrici indotte Correnti indotte Coefficienti di auto e di mutua induzione Extracorrenti.

Correnti alternate Reattanza ed impedenza dei circuiti Fattore di potenza Potenza reale, reattiva ed apparente Sistemi trifasi.

Collegamenti a stella ed a triangolo.

Macchine elettriche Materiali impiegati Perdite nel ferro Perdite nel rame Perdite meccaniche Rendimenti Raffreddamento delle macchine elettriche.

Trasformatori statici Caratteristiche costruttive e di funzionamento Accoppiamento in parallelo Prove di collaudo.

Generatori e motori a corrente continua Caratteristiche di funzionamento Accoppiamenti Prove di collaudo.

Generatori e motori sincroni Caratteristiche di funzionamento Accoppiamento in parallelo Prove di collaudo.

Motori asincroni trifasi Caratteristiche di funzionamento Diagramma circolare Regolazione della velocità Funzionamento come generatori Prove di collaudo.

Cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapori di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;

Impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica Equipaggiamento delle cabine di trasformazione Rifasamento degli impianti.

Illuminazione elettrica degli ambienti.

Cenni sugli impianti telefonici.

Descrizione ed impiego dei principali strumenti di misura per le grandezze elettriche.

### PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) Istituzioni di diritto civile.

2) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

3) Nozioni di legislazione sui lavori pubblici (legge 20 marzo 1865, n. 2248) e regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e modificato con regi decreti 15 dicembre 1898, n. 556 e 15 aprile 1940, n. 462.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 10 aprile 1953

*Il Ministro*: VANONI

(2071)

# MINISTERO DEI TRASPORTI

**Graduatoria generale del concorso a otto posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo B) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardanti l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente, nonchè le disposizioni successive recanti estensioni o modificazioni alle norme stesse;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per la ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 26 aprile 1951, numero 6609/12/P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1951, bilancio Trasporti, registro n. 24, foglio n. 76, con il quale venne indetto un concorso per esami ad otto posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 gennaio 1952, numero 1085(12)P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio stesso mese, bilancio Trasporti, registro n. 28, foglio n. 253, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 maggio 1952, numero 13324(12)P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1952, bilancio Trasporti, registro n. 31, foglio n. 46, nonchè il decreto Ministeriale 5 giugno 1952, n. 16208(12)P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno successivo, bilancio Trasporti, registro n. 31, foglio n. 113, con i quali venne modificata la costituzione della Commissione esaminatrice anzidetta;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suddetto, dalla competente Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami, bandito con decreto Ministeriale 26 aprile 1951, n. 6609(12)P.I/a.3, per ricoprire otto (8) posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

| COGNOME E NOME | VOTAZIONE | | | Titolo di studio |
|---|---|---|---|---|
| | Prove scritte | Prova orale | Totale | |
| 1. Gatto Guido | 8,333 | 9 — | 17,333 | geometra |
| 2. Capaccioli Anzio | 7,950 | 8,75 | 16,700 | ragioniere |
| 3. Betti Carboncini Adriano | 7,833 | 8,75 | 16,583 | geometra |
| 4. Gaggiotti Gualtiero | 7,333 | 9 — | 16,333 | geometra |
| 5. Ferrari Fausto | 7,566 | 8,75 | 16,316 | ragioniere |
| 6. De Felice Marcello | 7,500 | 8,50 | 16,000 | ragioniere |
| 7. Bianchi Bruno | 7,750 | 8 — | 15,750 | ragioniere |
| 8. Baiocchi Angelo | 7,500 | 7,75 | 15,250 | geometra |
| 9. Tortonese Giorgio | 8,000 | 6,50 | 14,500 | geometra |
| 10. Rinalducci Piero | 7,000 | 6 — | 13,000 | per. ind. |

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

| COGNOME E NOME | Votazione di graduatoria | Titolo di studio |
|---|---|---|
| 1. Gatto Guido | 17,333 | geometra |
| 2. Capaccioli Anzio | 16,700 | ragioniere |
| 3. Betti Carboncini Adriano | 16,583 | geometra |
| 4. Gaggiotti Gualtiero | 16,333 | geometra |
| 5. Ferrari Fausto | 16,316 | ragioniere |
| 6. De Felice Marcello | 16,000 | ragioniere |
| 7. Bianchi Bruno | 17,750 | ragioniere |
| 8. Baiocchi Angelo | 15,250 | geometra |

Art 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

| COGNOME E NOME | Votazione di graduatoria | Titolo di studio |
|---|---|---|
| 1. Tortonese Giorgio | 14,500 | geometra |
| 2. Rinalducci Piero | 13,000 | per. ind. |

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1953

*Il Ministro*: MALVESTITI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1953*
*Registro n. 38 bilancio Trasporti, foglio n. 116*

(2091)

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel Corpo delle miniere.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Visto il fonogramma n. 12106.16.22 in data 8 aprile 1953, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 4, 5 e 6 maggio 1953;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 1° dicembre 1951, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 4, 5 e 6 maggio 1953, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1953*
*Registro n. 1, foglio n. 218*

(2137)

# PREFETTURA DI COSENZA

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti n. 42002 e n. 42002/1 in data 17 novembre 1952;

Vedute le rinuncie presentate dalle vincitrici;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 4425, in data 10 marzo 1952, sono dichiarate vincitrici della sede indicata a fianco di ciascuno.

Jorio Maria: Scalea.

Cosenza, addì 10 aprile 1953

*Il Prefetto*

(2025)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.